



Prot. n. 10738

San Daniele del Friuli li, 7 giugno 2019

Spett. le Ordine degli Architetti della Provincia di Udine  
Via Paolo Canciani n. 19  
33100 Udine

Spett. le Regione FVG  
Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio  
Via Giulia n. 75/1  
34126 Trieste

OGGETTO: Gara informale per procedura negoziata per l'affidamento del servizio di direzione e CSE dei lavori di adeguamento sismico delle scuole primarie del capoluogo - CUP J82J18000010003 CIG 792058732 - Riscontro

Con nota del presidente dell'Ordine degli Architetti di Udine del 5 giugno 2019 prot. n. 18402/G si segnalava, in riferimento ai contenuti della documentazione di gara emarginata in oggetto, gestita entro la piattaforma eAppaltiFVG, quanto segue:

- il corrispettivo a base di gara non è corretto in quanto allo stesso è stato applicato uno sconto del 20%;
- nel calcolo della parcella professionale è stata compresa una prestazione geologica non riferibile all'oggetto della gara;
- il criterio di aggiudicazione che attribuisce 20 punti al solo professionista progettista dei lavori contrasta con i principi di imparzialità e parità di trattamento contemplati dal Codice degli Appalti.

Nel contempo chiedeva il "ritiro degli avvisi in autotutela" e quindi un "positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata", in difetto delle quali, "ogni azione presso le sedi opportune".

In data 6 giugno 2019 sono stati rettificati i contenuti della documentazione di gara in totale accoglimento delle richieste inoltrate dal presidente dell'Ordine degli Architetti di Udine mediante:

- lettere di invito con rettifiche;
- aggiornamento della parcella professionale;
- differimento dei termini di scadenza per la presentazione dell'offerta dal 12 giugno 2019 al 14 giugno 2019,

come testimoniano gli allegati alla presente nota, anche al fine di non incorrere nelle impugnative minacciate che avrebbero potuto determinare un allungamento dei tempi finalizzati all'individuazione del direttore dei lavori in oggetto e dunque del termine di inizio e di ultimazione dei lavori di adeguamento sismico delle scuole.

Va infatti sottolineato che la procedura di gara in oggetto si riferisce ad un' appalto finalizzato all'adeguamento sismico delle scuole primarie del capoluogo oggetto di un contributo da parte del MIUR e gestito dalla regione FVG di Euro 1.308.000,00 rispetto cui è pervenuta autorizzazione all'avvio delle procedure di gara e/o alla stipula dei contratti di appalto in data 16 aprile 2019 i cui lavori devono necessariamente essere dati per completati e collaudati entro l'inizio delle lezioni scolastiche della stagione 2020/2021 (settembre 2020), atteso che per l'anno scolastico 2019/2020 le attività verranno spostate presso alcuni locali, all'uopo in corso di riatto, delle vicine scuole secondarie di primo grado ed è bene che tale situazione di disagio scolastico non si protragga oltre un unico anno scolastico.



Nel merito di quanto segnalato dal presidente dell'ordine degli architetti di Udine giova comunque puntualizzare quanto segue:

1) SCONTO 20% SULLA TARIFFA PROFESSIONALE: L'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 stabilisce che *"i corrispettivi professionali (valutati secondo il citato decreto) possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento"*, pertanto l'applicazione del DM citato non risulta essere obbligatorio per la quantificazione dell'importo da porre a base asta risultando essenziale che tale corrispettivo risulti essere adeguato rispetto alle prestazioni professionali richieste. Comunque, in linea con la disposizione legislativa citata, nella procedura di gara in oggetto si è assunto come base di calcolo del corrispettivo proprio il DM 17 giugno 2016;

Nel caso in specie sarebbe stata la procedura di gara stessa ad indicare l'adeguatezza di un corrispettivo valutato secondo DM 17 giugno 2016 con uno sconto anticipato del 20% sulla base delle successive offerte di ribasso pervenute. Per altro:

- l'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che *"i corrispettivi (valutati secondo DM 17 giugno 2016) sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento"*. Quindi non costituiscono obbligatoriamente base di gara ma solo riferimento per l'individuazione dell'importo da porre a base di gara, come per altro è stato fatto nella fattispecie;

- nella gara è stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sono stati attribuiti solo 20 punti (rispetto ad un totale di 100) all'offerta in modo da contenere gli ulteriori sconti d'offerta economica ed i restanti 60 + 20 punti, rispettivamente ai curriculum dei partecipanti ed al redattore e firmatario del progetto esecutivo dei lavori.

- si era voluto inoltre riaffermare il principio a suo tempo contemplato dall'art. 164 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ovvero: che *"All'importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155"*.

- utile nel merito ricordare che l'art. 9 comma 9quater della Legge Regione 14/2002 avrebbe consentito di conferire l'incarico in oggetto mediante ricorso al criterio del prezzo più basso che molto probabilmente (rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa adottato) avrebbe determinato l'aggiudicazione ad un operatore economico con un ribasso non certamente contenuto e tale presumibilmente da vanificare la disapplicazione di uno sconto preventivo del 20%;

- le linee Guida Anac n. 1 approvate il 14 settembre 2016 stabiliscono al punto 2.1 che *"al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016"*, e dunque chiariscono la necessità di fare solo riferimento, come per altro fatto nella procedura di gara in analisi, ai decreti del Ministero di Giustizia, atteso per altro che le tariffe professionali emanate in applicazione dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 non costituiscono più minimi tariffari obbligatori (come sancito nel previgente ordinamento legislativo connesso al D.Lgs. 163/2006) ma corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni;

- le medesime linee Guida Anac n. 1 approvate il 14 settembre 2016 stabiliscono altresì al punto 2.2 che *"Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo"*. Ed in linea con tali indicazioni la procedura di gara in oggetto era stata corredata dal calcolo dettagliato dei compensi con l'esplicita indicazione dello sconto del 20%, tuttavia nessuno dei concorrenti, ad oggi, ha ritenuto di segnalare alla stazione appaltante le circostanze in vero segnalate dal Presidente dell'Ordine degli Architetti di Udine sotto minaccia di ricorsi;

- utile anche ricordare che a garanzia di un corrispettivo d'appalto consono alle prestazioni richieste vi sono poi le verifiche che la commissione di gara effettua circa l'eventuale anomalia delle offerte;

2) PRESTAZIONE GEOLOGICA: E' evidente che tale importo costituiva "refuso" e sarebbe stato rettificato in corso di gara o in sede di commissione di gara depurando dal corrispettivo indicato dai professionisti offerenti la quota percentuale attribuibile alle prestazioni geologiche.



3) 20 PUNTI AL PROGETTISTA: Nella situazione testé ricordata si è ritenuto di accordare 20 punti su 100 al progettista dei lavori perché già a perfetta conoscenza dei contenuti di progetto e della conformazione del luogo sede di esecuzione dei lavori e connesse problematiche e dunque in grado di dar luogo con buoni livelli di certezza alla consegna ed alla successiva gestione in tempi compatibili con il crono programma dei lavori. Il CSA annesso al progetto esecutivo prevede infatti una durata dei lavori di 400 giorni naturali e consecutivi pertanto se l'inizio dei lavori avviene come programmato il 24 giugno 2019 (non appena terminate le lezioni scolastiche) il termine di ultimazione rimarrebbe fissato al 27 luglio 2020 e resterebbero un margine opportuno anche se ristretto per la collaudazione e la ricollocazione in sede di tutti gli apprestamenti (mobili, attrezzature, tavoli, lavagne etc) necessari alle attività scolastiche, prima dell'inizio delle lezioni scolastiche del settembre 2020.

Ricordo che l'art. 130 del D.Lgs. 163/2006, ora abrogato, prevedeva espressamente l'affidamento dell'incarico di direzione, nel caso di professionista esterno alla pubblica amministrazione, secondo il seguente ordine di priorità: progettista incaricato; altro professionista. Benché abrogata la norma sanciva un principio che nell'ambito della procedura di gara in oggetto si era voluto riaffermare allo scopo di contemperare i principi di imparzialità e parità di trattamento (richiamati dal presidente dell'ordine) ad una sufficiente garanzia circa il rispetto della stringente tempistica realizzativa dei lavori appena ricordati. La parità di trattamento veniva dunque garantita dall'eventuale possesso, in capo agli offerenti, di un curriculum più consistente di quello del progettista tale da compensare il punteggio attribuito al progettista stesso a garanzia di una composizione professionale ed una esperienza maturata complessiva tale da consentire una spedita capacità di acquisire dettagliatamente i contenuti di progetto e di cantiere in preparazione delle imminenti attività di conduzione dell'appalto.

Ricordo altresì che le gare d'appalto possono contemplare clausole non necessariamente previste dall'ordinamento legislativo e regolamentare purché non siano in contrasto con esso e trovino motivate giustificazioni nel perseguimento di un interesse collettivo. Non risulta, salvo differenti argomentazioni nel merito che il presidente dell'ordine degli architetti di Udine vorrà segnalare, un divieto legislativo e/o regolamentare al riconoscimento di un punteggio per l'affidamento delle funzioni di direttore dei lavori a chi a già svolto attività di progettazione esecutiva per il medesimo appalto.

Ad ogni modo tutte le richieste di rettifica pervenute, come già detto in precedenza, sono state recepite in corso di gara e pubblicate in eAppaltiFVG.

Disponibile ad ulteriori chiarimenti si porgono con l'occasione cordiali saluti.

Allego: Lettera di rettifica; Parcella professionale rettificata;

L'istruttore: De Odorico  
Tel 0432946538 - Fax 0432946555 - Email i.deodorico@san-daniele.it  
PEC igor.deodorico@ingpec.eu



Il Responsabile di Procedimento  
- Ing. De Odorico Igor -